

OGGETTO: Decreto Legge - Super-Green-Pass-1/ 2021-22

Con la presente, si comunicano le recenti disposizioni contenute nel Decreto Legge che si allega:

Ecco tutte le misure del decreto Super Green Pass

E' introdotto dal 6 dicembre il green pass "rafforzato":

- si ottiene solo con vaccinazione o guarigione;
- la validità del green pass "rafforzato" scende da 12 a 9 mesi;
- dal 6 dicembre al 15 gennaio valgono le nuove regole transitorie per le zone colorate;
- il green pass "base" sarà obbligatorio dal 6 dicembre anche per: alberghi, spogliatoi per l'attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale;
- l'accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori di "green pass rafforzato",
- richiamo obbligatorio per professioni sanitarie dal 15 dicembre;
- rafforzamento sistema dei controlli: entro 3 giorni dall'entrata in vigore del decreto, i Prefetti sentono il Comitato provinciale ordine e sicurezza, entro 5 giorni adottano il nuovo piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia, relazionando periodicamente.

Dal 15 dicembre la vaccinazione obbligatoria è estesa a personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia e soccorso pubblico;

Le ulteriori limitazioni della zona arancione sono valide solo per chi non possiede il "green pass rafforzato"

Norme che non sono cambiate:

- la mascherina resta non obbligatoria all'aperto in zona bianca e obbligatoria all'aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa.

Sempre obbligatorio portarla con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti; restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi.

Tutto il personale scolastico è tenuto all'osservanza delle regole anti-Covid-19

F.to
II COORDINATORE delle ATTIVITA' DIDATTICHE
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elvira Vittoria BONINFANTE

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione originale con firma autografa)